



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE IMPRESA CONTENZIOSO**

Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2507/2021 del R.A.C.C. in data 06/07/2021,

nella persona dei Giudici

Dott.ssa Adele Ferraro Presidente

Dott. Ciro Luca Lotoro Giudice relatore

Dott.ssa Ottavia Urto Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), residente in Centrache alla Via A. Grande n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Maria Lodari (C.F. *C.F._2*), con domicilio eletto in Catanzaro, Via Melito Porto Salvo n. 120; — ATTORE —

E

Controparte_1 (P.I. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Antonio Gareri, con domicilio eletto come da atti di causa; — CONVENUTA —

OGGETTO: Annullamento per dolo del contratto di cessione di quote sociali del 20.02.2018 e successivo accordo integrativo; in subordine, risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e scritti difensivi, da intendersi integralmente richiamati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.06.2021, il sig. *Parte_1* conveniva in giudizio la *Controparte_1* dinanzi al Tribunale di Catanzaro, esponendo in fatto quanto segue.

In data 09.06.2014 l'attore aveva stipulato con *Controparte_1* un contratto per la progettazione, fornitura, installazione, avviamento, collaudo e messa in servizio di una turbina eolica della potenza di 20 KW, versando il corrispettivo complessivo di € 54.000,00 oltre IVA, in parte finanziato mediante mutuo bancario contratto con la Banca Nazionale del Lavoro per un importo di € 41.500,00 (oltre € 21.000,00 di interessi). L'impianto non aveva mai prodotto la quantità di energia prospettata, né i correlati incentivi statali.

Nel corso del 2018, a fronte delle reiterate lamentele dell'attore e della sua manifesta intenzione di promuovere azioni legali per la risoluzione del primo contratto, l'amministratore unico di *Controparte_1* sig. *Controparte_2*, proponeva al *Pt_1* di rinunciare a tali azioni in cambio dell'acquisizione di una quota del capitale sociale della GFC Wind S.r.l., società che — a dire del *CP_2* — era titolare di una turbina eolica da 600 KW sita nel Comune di Petrizzi. L'operazione veniva formalizzata mediante un «contratto di scambio di immobilizzazioni» del 20.02.2018, con il quale il *Pt_1* cedeva la titolarità dell'impianto da 20 KW e dei relativi diritti GSE, acquisendo in cambio una partecipazione pari al 3% del capitale di GFC Wind S.r.l., successivamente integrata al 4,5% a seguito di ulteriore accordo.

Il fattore decisivo che aveva determinato il consenso dell'attore era la circostanza, assicurata dal *Controparte_2*, che la turbina da 600 KW fosse già iscritta al registro GSE e fruisse della tariffa incentivante. In data 17.07.2019, tuttavia, il GSE negava la tariffa incentivante con provvedimento (GSEWEB/P20190311616) nel quale si dava atto che la domanda di iscrizione conteneva una falsa attestazione relativa alla data di conseguimento del titolo edilizio: *Controparte_1* aveva dichiarato un titolo urbanistico del 21.03.2014, laddove la PAS era in realtà conclusa solo il 15.07.2014, data posteriore

all'iscrizione al Registro GSE richiesta ai sensi del DM 6 luglio 2012.

L'attore deduceva, pertanto:

- l'annullabilità del solo contratto di scambio di immobilizzazioni del 20.02.2018 e del successivo accordo integrativo per vizio del consenso da dolo;
- in subordine, la risoluzione per inadempimento per consegna di aliud pro alio.

Con specifico riferimento al contratto del 09.06.2014, l'attore dichiarava di non chiederne l'annullamento né la risoluzione, essendo tale contratto destinato a rimanere pienamente valido ed efficace tra le parti.

Si costituiva in giudizio **Controparte_1** eccependo:

- l'incompetenza del Tribunale adito per la sussistenza di una clausola compromissoria arbitrale contenuta nel contratto del 09.06.2014;
- l'inammissibilità/improcedibilità delle domande per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di GFC Wind S.r.l. e degli altri soci;
- nel merito, l'infondatezza delle domande, negando qualsiasi falsa rappresentazione della realtà e affermando che il diniego GSE era derivato da un mero errore formale nella compilazione della domanda, non intenzionale;
- la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzione documentale ed escussione di testi. In particolare, nel corso delle udienze istruttorie del 02.05.2023 e del 19.09.2023 venivano escussi i testi indicati da parte attrice,

Testimone_1 e **Testimone_2** nonché il teste indicato da parte convenuta, [...]

Testimone_3

Il teste **Tes_1** ha confermato che nel corso di incontri avvenuti tra il 2016 e il 2018 il sig. **Controparte_2**, nel prospettare l'acquisto di partecipazioni sociali della GFC Wind S.r.l., ha sempre dichiarato che la stessa società era titolare di un impianto eolico da 600 KW già incentivato o comunque di prossima ammissione ai benefici erogati dal GSE, precisando di non aver partecipato a incontri nell'anno 2019.

Il teste **Tes_3** indicato da parte convenuta, ha riferito di un attore che si è liberamente determinato a investire nel progetto della GFC Wind S.r.l., senza tuttavia fornire elementi

utili in ordine al fatto dirimente della controversia, ovvero se il *Controparte_2* avesse o meno rappresentato l'impianto come già incentivato.

Quanto al teste *Tes_2* escusso da parte attrice sui medesimi capitoli, è emerso in sede di escussione che il medesimo era — anche al momento della deposizione — socio della GFC Wind S.r.l. Tanto ne determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., con conseguente inutilizzabilità della relativa deposizione.

Ai sensi dell'art. 246 c.p.c., non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. L'incapacità a deporre si verifica quando il teste sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza con riferimento alla materia in discussione.

Nella fattispecie, il sig. *Tes_2* in quanto socio di GFC Wind S.r.l. al momento della deposizione, era titolare di un interesse giuridico concreto e attuale all'esito della controversia. L'annullamento del contratto di cessione delle quote dal *Pt_1* alla *[...]* *CP_1*, ove accolto, avrebbe infatti determinato una modifica della compagine societaria di GFC Wind S.r.l., con conseguente incidenza sulla posizione e sui diritti del *Tes_2* quale socio, e in particolare sulle maggioranze assembleari, sulla distribuzione degli utili e sulla stessa struttura proprietaria della società partecipata. L'interesse del *Tes_2* non era di mero fatto, ma si configurava quale interesse giuridico che avrebbe potuto legittimare un suo intervento in causa, quanto meno in via adesiva dipendente, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità ha del resto chiarito che l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. ricorre nei confronti di chi potrebbe o avrebbe potuto essere chiamato quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché del soggetto dal quale il convenuto originario potrebbe o avrebbe potuto pretendere di essere garantito, e comunque di chi sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.

La qualità di socio di GFC Wind S.r.l. in capo al **Tes_2** al momento della deposizione lo rendeva pertanto incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. La relativa deposizione è tamquam non esset e non può essere posta a fondamento del convincimento del giudice.

All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2026, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali. Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 01.06.2026 e comparsa conclusionale di replica in data 22.06.2026. Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 27.05.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI

1.1. Eccezione di incompetenza arbitrale

La parte convenuta ha eccepito la competenza di un Collegio arbitrale, deducendo che il contratto del 09.06.2014 conteneva una clausola compromissoria (art. 6) per la risoluzione di controversie inerenti a quel contratto. L'eccezione è infondata e va rigettata.

L'attore ha espressamente circoscritto la propria domanda di annullamento al solo «contratto di scambio di immobilizzazioni» del 20.02.2018 e al successivo accordo integrativo, dichiarando di non chiedere alcuna pronuncia in ordine al contratto del 09.06.2014, che resta valido ed efficace tra le parti. Il presente giudizio non ha pertanto ad oggetto questioni relative alla validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del contratto del 09.06.2014, unico a contenere la clausola compromissoria, bensì i differenti e autonomi rapporti giuridici con i quali il sig. **Pt_1** ha acquisito da **CP_1** le partecipazioni sociali nella GFC Wind S.r.l.

La parte che eccepisce la competenza arbitrale in luogo di quella del giudice ordinario ha l'onere di dimostrare l'esistenza e il contenuto della convenzione arbitrale con riferimento allo specifico rapporto dedotto in giudizio. Nella fattispecie, la convenuta non ha fornito prova documentale dell'esistenza di una clausola compromissoria specificamente pattuita con riferimento ai contratti di cessione delle quote sociali della GFC Wind S.r.l. né al contratto di scambio di immobilizzazioni del 20.02.2018. In assenza di tale prova, la

competenza appartiene al Tribunale ordinario.

Peraltro, a seguito delle contestazioni svolte da parte attrice con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la convenuta non ha insistito nell'eccezione.

1.2. Eccezione di improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio

La convenuta ha eccepito che la domanda di annullamento della partecipazione societaria richiederebbe la citazione in giudizio di GFC Wind S.r.l. e di tutti gli altri soci della medesima.

L'eccezione è infondata. La domanda dell'attore è diretta esclusivamente contro [...] CP_1 in qualità di cedente le quote, chiedendosi l'annullamento del contratto di cessione intercorso tra le parti. Non si chiede né la modifica dello statuto sociale né la modifica della compagine societaria in via autoritativa erga omnes. Il sig. Pt_1 non è divenuto socio della GFC Wind mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo della società, bensì mediante acquisizione di quote sociali da parte della CP_1 unica legittimata passiva rispetto alla domanda di annullamento del contratto di compravendita delle partecipazioni sociali.

Nell'ambito di una controversia riguardante la titolarità di quote sociali, la posizione della società partecipata è del tutto riflessa, dovendo la stessa limitarsi a prendere atto della titolarità delle quote quale risulterà a seguito del giudicato. Posto che la pronuncia di annullamento della cessione produce effetti soltanto tra cedente (CP_1 e cessionario (Pt_1), senza incidere direttamente sulla struttura contrattuale interna alla società né sui diritti degli altri soci in quanto tali, non si configura nella specie un litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.

L'eccezione va pertanto rigettata.

II. NEL MERITO

Prima di esaminare il vizio dedotto, è opportuno inquadrare la fattispecie. Il contratto di cessione di quote sociali, con il quale un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, la propria partecipazione in una società a responsabilità limitata, rientra nella nozione di compravendita ai sensi dell'art. 1470 c.c., trattandosi di un tipico contratto consensuale per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti.

Ad esso si applicano, conseguentemente, le norme codicistiche sui vizi del consenso e sulla risoluzione per inadempimento.

2.1. Sulla domanda di annullamento per dolo del contratto di scambio del 20.02.2018

L'art. 1439 c.c. dispone che il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Affinché si configuri il *dolus malus* determinante occorre che il raggiratore dell'altro contraente abbia provocato un errore che abbia avuto efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte, incidendo sull'an della prestazione del consenso, nel senso di indurre il raggirato a contrarre un negozio che altrimenti non avrebbe concluso. Non è necessario che l'errore indotto dolosamente sia essenziale ex art. 1429 c.c.: il dolo, quale vizio del consenso, può riguardare i presupposti, gli elementi, gli effetti, l'esecuzione nonché i motivi di fatto del contratto o il valore e le qualità del bene oggetto del negozio.

Il dolo può consistere tanto in artifici o raggiri intesi come *machinatio*, quanto nella menzogna semplice che, ingenerando nella controparte una rappresentazione alterata della realtà, sia stata determinante del consenso che altrimenti non sarebbe stato prestato.

Applicando i predetti principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che ricorrano tutti gli elementi costitutivi del dolo determinante in relazione al contratto di scambio di immobilizzazioni del 20.02.2018 e al successivo accordo integrativo.

a) La condotta del deceptor. Il sig. Controparte_2, in qualità di amministratore unico e dominus di Controparte_1 ha rappresentato al Pt_1 al fine di indurlo a desistere dall'azione di risoluzione del contratto relativo all'impianto da 20 KW, che la turbina eolica da 600 KW di proprietà di GFC Wind S.r.l. era «già incentivata» dal GSE, circostanza che ne garantiva la redditività e il valore della partecipazione ceduta. Tale rappresentazione era consapevolmente falsa: Controparte_1 sapeva fin dal maggio 2014 di aver presentato al GSE una dichiarazione attestante il possesso del titolo urbanistico con data retrodatata (21.03.2014), laddove la Procedura Abilitativa Semplificata si era perfezionata soltanto il 15.07.2014, ossia in data posteriore alla richiesta di iscrizione al Registro ai sensi del DM 6 luglio 2012. Ciò emerge inequivocabilmente dal provvedimento di diniego del GSE del

17.07.2019 (GSEWEB/P20190311616), che qualifica l'attestazione come «falsa». La circostanza che **CP_1** abbia reiterato tale indicazione errata in due successive domande di iscrizione al registro (EOLN2014 ed EOLN2016) depone ulteriormente per la sistematicità della condotta e contro la tesi del mero errore formale, pur formalmente propugnata dalla difesa della convenuta.

Tale ricostruzione trova piena conferma nella deposizione del teste **Tes_1** il quale — in modo preciso, lineare e privo di contraddizioni — ha confermato che nel corso di incontri avvenuti tra il 2016 e il 2018 il sig. **Controparte_2**, nel prospettare l'acquisto di partecipazioni sociali della GFC Wind S.r.l., ha sempre dichiarato che la stessa società era titolare di un impianto eolico da 600 KW già incentivato o comunque di prossima ammissione ai benefici erogati dal GSE. Il teste **Tes_1** privo di legami con la compagine sociale di GFC Wind S.r.l., è pienamente attendibile, e la sua deposizione trova ulteriore e autonomo riscontro nel contenuto del provvedimento di diniego GSE del 17.07.2019, la cui genesi è logicamente antecedente e indipendente rispetto alla presente controversia.

b) Il raggio è stato determinante del consenso. La circostanza dell'incentivazione già conseguita era la ragione principale e determinante dell'adesione del **Pt_1** alla proposta; egli non avrebbe mai accettato di cedere i propri diritti sull'impianto esistente per acquisire una quota di una società il cui unico asset fosse una turbina priva di incentivazione statale. La struttura dell'operazione economica — cessione dell'impianto da 20 KW con relativi diritti GSE in cambio di una partecipazione in GFC Wind S.r.l. — aveva come presupposto imprescindibile e dichiarato la redditività garantita dall'incentivo. Senza tale rappresentazione, il **Pt_1** non avrebbe contrattato.

*c) A conforto della ricostruzione attorea, è emerso dall'istruttoria documentale — segnatamente dal verbale assembleare del 19.07.2019 della GFC Wind — un ulteriore profilo di gravità. L'impianto da 600 KW che avrebbe dovuto costituire l'asset della GFC Wind S.r.l. non è mai stato nella disponibilità giuridica di quest'ultima. L'impianto è sempre rimasto di proprietà della **Controparte_1** (odierna convenuta), la quale si era impegnata a cedere uno specifico ramo d'azienda alla GFC Wind con contratto del 16.05.2018. Il perfezionamento di tale cessione non è mai avvenuto, essendo stato lo stesso*

determinato — per stessa ammissione del **Controparte_2** nel corso dell'assemblea dei soci di GFC Wind del 19.07.2019 — proprio dalla mancata concessione della tariffa incentivante da parte del GSE. Nel contratto di scambio di immobilizzazioni, peraltro, la società venditrice aveva dichiarato espressamente che GFC Wind possedeva un impianto eolico sito nel Comune di Petrizzi, circostanza non corrispondente al vero né al momento della stipula del contratto né successivamente.

Ne consegue che al **Pt_1** sono state vendute quote di una società — GFC Wind — che non solo non possedeva una turbina eolica incentivata, ma non ha mai posseduto alcuna turbina eolica. Si tratta di circostanza che aggrava ulteriormente la condotta dolosa della convenuta, la quale ha taciuto all'acquirente non soltanto la reale situazione dell'incentivazione, ma anche la stessa mancata titolarità del bene in capo alla società partecipata.

d) La difesa della convenuta ha richiamato la qualità imprenditoriale dell'attore per sostenere che costui avrebbe dovuto effettuare autonome verifiche. L'argomento non è dirimente. Il raggiro dolosamente perpetrato dalla controparte esime dalla prova della riconoscibilità, presupposto richiesto per il solo errore-vizio. L'errore indotto dall'azione dolosa rileva anche se non riconoscibile. Né può ritenersi che un contraente di normale diligenza — anche imprenditoriale — fosse tenuto a verificare autonomamente la veridicità di una circostanza affermata con certezza dalla controparte venditrice, la quale, in quanto soggetto responsabile dell'impianto e proponente dell'iscrizione al GSE, era l'unica ad essere pienamente a conoscenza dell'iter procedurale e delle sue criticità.

e) La condotta di **Controparte_1** — consistita nell'affermare positivamente e reiteratamente che l'impianto fruiva già dell'incentivazione GSE, tacendo che l'iscrizione era stata ottenuta sulla base di una falsa attestazione e che il riconoscimento della tariffa era pertanto a rischio — integra tanto il dolo commissivo (la falsa dichiarazione sul conseguimento dell'incentivo) quanto il dolo omissivo, quest'ultimo rilevante in quanto inserito in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito. Il tutto inserito in una strategia negoziale volta a dissuadere il **Pt_1** dal promuovere l'azione di risoluzione del contratto dell'impianto da

20 KW.

Ricorrendo tutti gli elementi costitutivi del dolo determinante ex art. 1439 c.c., deve essere annullato il contratto con il quale il Parte_1 ha acquisito la partecipazione pari al 4,5% del capitale sociale di GFC Wind S.r.l. (contratto di scambio immobilizzazioni del 20.02.2018 e accordo integrativo successivo).

2.2. Sulla domanda subordinata di risoluzione per inadempimento (aliud pro alio)

Accertata l'annullabilità dei contratti per dolo con conseguente accoglimento della domanda principale, la domanda proposta in via subordinata di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. deve ritenersi assorbita.

In tema di domande proposte in via principale e subordinata, l'accoglimento della domanda principale determina l'assorbimento di quella subordinata, sulla quale il giudice non è tenuto a pronunciarsi, operando la regola dell'assorbimento della seconda nell'accoglimento della prima.

Tale regola risponde al principio dispositivo e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in forza del quale il giudice che accoglie la domanda principale non può esaminare e decidere sulla domanda proposta dalla medesima parte in via subordinata al mancato accoglimento di quella principale, a nulla rilevando la compatibilità obiettiva delle due domande.

Nella specie, l'attore ha formulato la domanda di risoluzione per inadempimento in via espressamente subordinata rispetto alla domanda di annullamento per dolo, come risulta dall'atto di citazione e dalle conclusioni precisate. L'accoglimento integrale della domanda principale di annullamento priva pertanto di residuo interesse la delibazione della domanda subordinata, che va dichiarata assorbita.

III. SUGLI EFFETTI RESTITUTORI E SULLE DOMANDE RISARCITORIE

3.1. Premessa: la sopravvivenza del contratto del 09.06.2014

Costituisce circostanza pacifica in atti — in quanto espressamente dichiarato dall'attore nell'atto introduttivo e ribadito nelle conclusioni — che la domanda di annullamento non investe il contratto del 09.06.2014 (relativo alla progettazione, fornitura e installazione della turbina eolica da 20 KW), il quale rimane pertanto pienamente valido ed efficace tra

le parti.

Tale circostanza ha ricadute decisive sul piano degli effetti restitutori e risarcitori, come di seguito esposto.

3.2. Effetti restitutori dell'annullamento del contratto di scambio

L'annullamento del contratto di scambio di immobilizzazioni del 20.02.2018 e del successivo accordo integrativo produce l'eliminazione retroattiva del vincolo negoziale, privando di causa le attribuzioni patrimoniali eseguite in forza dei contratti annullati.

L'effetto restitutorio opera in forma specifica e in natura: **Controparte_1** è tenuta a restituire a **Parte_1** la titolarità dell'impianto eolico da 20 KW e dei relativi diritti GSE, mentre **Parte_1** è tenuto a restituire a **Controparte_1** la partecipazione pari al 4,5% del capitale sociale di GFC Wind S.r.l.

Non sussistono invece obbligazioni restitutorie di carattere pecuniario. Il contratto di scambio aveva ad oggetto prestazioni in natura (cessione dell'impianto da 20 KW e dei relativi diritti GSE contro cessione di quote sociali), e l'annullamento determina il ripristino della situazione quo ante mediante retrocessione delle reciproche attribuzioni. In particolare, nessuna somma di denaro deve essere restituita al **Pt_1** a titolo di valore dell'impianto da 20 KW: tale impianto era stato legittimamente acquistato dal **Pt_1** in forza del contratto del 09.06.2014 — che, giova ribadire, rimane valido ed efficace — sicché la restituzione in natura conseguente all'annullamento del contratto di scambio reintegra il **Pt_1** nella piena titolarità di un bene che egli aveva legittimamente acquisito a titolo originario.

3.3. Sulle domande risarcitorie

L'attore ha formulato domande di risarcimento del danno, articolate in varie voci. Tutte le domande risarcitorie devono essere rigettate, per le ragioni che seguono.

3.3.1. Sul risarcimento del danno da interesse negativo

L'annullamento per dolo determinante ex art. 1439 c.c. configura un atto illecito lesivo dell'altrui libertà negoziale, astrattamente fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. La vittima del dolo può pertanto domandare al deceptor il risarcimento del danno, il quale va commisurato al cosiddetto interesse negativo: la vittima deve essere riportata

nella situazione in cui si sarebbe trovata se non avesse fatto affidamento sulla validità del contratto.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, l'attore non ha fornito la prova di aver subito un danno risarcibile eziologicamente riconducibile alla condotta dolosa della convenuta in relazione al solo contratto di scambio annullato.

Quanto alla voce di danno emergente costituita dagli interessi passivi e dai costi bancari sul mutuo BNL, si osserva che il finanziamento venne contratto dal **Pt_1** nell'anno 2014 — in epoca ampiamente anteriore alla stipula del contratto di scambio (20.02.2018) — per finanziare l'acquisto dell'impianto da 20 KW oggetto del contratto del 09.06.2014. Poiché tale contratto rimane valido ed efficace, il mutuo e i relativi oneri trovano la loro causa in un rapporto negoziale legittimo e non caducato. Manca, pertanto, il nesso eziologico tra la condotta dolosa della convenuta (che ha viziato il solo contratto di scambio del 2018) e il danno lamentato (che attiene a obbligazioni assunte in forza del contratto del 2014, rimasto valido). L'attore avrebbe comunque dovuto onorare le rate del mutuo indipendentemente dalla conclusione del contratto di scambio, in forza del contratto del 09.06.2014 che lo vincolava al pagamento del corrispettivo per l'impianto da 20 KW.

Quanto alla voce di lucro cessante (mancato guadagno), questa attiene all'interesse positivo — ossia all'utilità che l'attore avrebbe tratto se il contratto di scambio fosse stato regolarmente eseguito e l'impianto da 600 KW avesse effettivamente goduto dell'incentivazione promessa — e non all'interesse negativo. In caso di annullamento per dolo, il risarcimento non può essere commisurato al pregiudizio derivante dalla mancata esecuzione del contratto, poiché tale utilità presuppone la permanenza del vincolo negoziale, che l'annullamento ha invece eliminato retroattivamente. Né l'attore ha allegato e provato — mediante l'indicazione di elementi specifici — di aver perso occasioni contrattuali alternative che avrebbe potuto cogliere se non avesse confidato nella validità del contratto poi annullato.

3.3.2. Sul danno non patrimoniale

L'attore ha dedotto altresì un danno da stress e peggioramento della qualità della vita, chiedendone la liquidazione in via equitativa. La domanda è infondata.

Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si atteggia quale danno-conseguenza e richiede la comprovata sussistenza dei caratteri della gravità della lesione e dell'apprezzabile serietà del pregiudizio. Tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato che invoca il risarcimento.

Nel caso di specie, l'attore non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante, essendosi limitato a deduzioni generiche non supportate da alcun elemento istruttorio. L'istruttoria orale espletata — interamente incentrata sulla dimostrazione del raggiro — non ha fornito alcun elemento utile a comprovare l'esistenza e l'entità del pregiudizio non patrimoniale lamentato. Né dalla documentazione versata in atti è possibile trarre, nemmeno in via presuntiva, elementi indiziari gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza di un danno non patrimoniale effettivo e apprezzabile.

3.4. Conclusione sulle conseguenze patrimoniali

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'annullamento del contratto di scambio del 20.02.2018 e del successivo accordo integrativo produce i seguenti effetti:

- a) *Controparte_1* è tenuta a restituire al sig. *Parte_1* la titolarità dell'impianto eolico da 20 KW e dei relativi diritti GSE;
- b) il sig. *Parte_1* è tenuto a restituire a *Controparte_1* la partecipazione pari al 4,5% del capitale sociale di GFC Wind S.r.l.;
- c) nessuna somma di denaro è dovuta a titolo restitutorio o risarcitorio da *CP_1* [...] al sig. *Parte_1*, dovendosi rigettare integralmente le domande risarcitorie proposte dall'attore.

IV. SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE EX ART. 96 C.P.C.

La convenuta ha formulato domanda di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che le domande siano state proposte con dolo o colpa grave.

La domanda è infondata e va rigettata. Come risulta dall'analisi svolta, le domande dell'attore non solo non erano manifestamente infondate, ma hanno trovato accoglimento nella parte relativa all'annullamento per dolo del contratto di scambio. In ogni caso, la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. presuppone che la parte soccombente abbia agito o

resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il che non ricorre nella fattispecie in esame, in cui l'attore ha fondato le proprie pretese su argomenti giuridici e fattuali sorretti da adeguata documentazione e confermati dall'esito dell'istruttoria. Il rigetto delle domande risarcitorie non vale a integrare i presupposti della lite temeraria.

V. SULLE SPESE DI LITE

Il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

L'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, consente al giudice di compensare le spese, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca ovvero qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente in motivazione.

Nella fattispecie, la soccombenza reciproca è configurabile in quanto entrambe le parti hanno visto accogliere e rigettare porzioni significative delle rispettive domande: l'attore ha ottenuto l'annullamento del contratto di scambio per dolo determinante, ma ha visto integralmente rigettate tutte le domande risarcitorie; la convenuta ha visto accolto il rigetto delle pretese risarcitorie dell'attore, ma ha visto rigettate tanto le eccezioni preliminari di incompetenza arbitrale e improcedibilità, quanto la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., e ha subito l'accoglimento della domanda principale di annullamento.

La reciproca soccombenza su capi rilevanti della controversia giustifica pertanto la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:

- RIGETTA l'eccezione di incompetenza arbitrale sollevata dalla convenuta [...] CP_1
- RIGETTA l'eccezione di improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di GFC Wind S.r.l. e degli altri soci;
- DICHIARA ANNULLATO per dolo, ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c., il contratto del 20.02.2018 e il successivo accordo integrativo;
- DICHIARA ASSORBITA la domanda di risoluzione per inadempimento ex art.

1453 c.c., proposta in via subordinata;

- PER L'EFFETTO, ORDINA a *Controparte_1* di restituire al sig. [...] *Parte_1* la titolarità dell'impianto eolico da 20 KW e dei relativi diritti GSE, e al sig. *Parte_1* di restituire a *Controparte_1* la partecipazione pari al 4,5% del capitale sociale di GFC Wind S.r.l.;
- RIGETTA integralmente le domande risarcitorie proposte dall'attore;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23.7.26

Il Presidente

Dott.ssa Adele Ferraro

Il Giudice relatore

Dott. Ciro Luca Lotoro